



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 26121 del 17 febbraio 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 1, lett. c) –
Requisiti di onorabilità – Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Regione chiede un parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 71, comma 1, lettera c) relativamente al possesso dei requisiti morali da parte di un soggetto condannato al pagamento di una multa per il reato di insolvenza di cui all'articolo 641 del C.P..

Fa presente che il Comune (...) ha inibito l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto in questione in quanto, sulla base della condanna subita, non lo ritiene più in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal dettato normativo.

Dal canto suo, il soggetto interessato evidenzia, invece, che è stato condannato per il reato di insolvenza fraudolenta e quindi al pagamento di una multa ma non a pena detentiva con la conseguenza che non sussisterebbe alcun motivo ostativo all'esercizio dell'attività.

Stante quanto sopra chiede, pertanto, un parere dirimente al riguardo.

Al riguardo la scrivente Direzione Rappresenta quanto segue.

L'articolo 71, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. dispone che: *“Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione”*.

L'aver riportato, pertanto, condanna definitiva a pena detentiva per uno dei delitti innanzi elencati, compresi i delitti di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta etc., comporta l'ostatività all'esercizio delle attività commerciali in questione.

Nel caso oggetto del quesito, il soggetto interessato è stato condannato, con decreto penale emesso dal GIP, al pagamento di una multa per il reato di insolvenza di cui all'articolo 641 del C.P.e non ad una pena detentiva così come richiesto dal dettato normativo.



In merito alla questione relativa al valore da attribuire alla pena sostitutiva della pena detentiva per i reati elencati nel citato articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, si evidenzia che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, con nota del 27 marzo 2001, n. 7/05F16/973, in risposta a dubbi interpretativi sull'applicazione del previgente articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, di contenuto analogo in riferimento ai requisiti di onorabilità, ha precisato che *“Per quanto riguarda (...) la possibilità di annoverare tra condanne cui è riconosciuta l’inabilitazione anche quelle nelle quali vi sia stata applicazione di “sanzione sostitutiva” (...) il fatto che si tratti di norme “di stretta interpretazione” suggerisce di escludere una tale soluzione”* nel caso in cui la norma faccia *“riferimento a pene detentive”*. Sulla base di tale parere la scrivente ha emanato la circolare 3518/c del 27-6-2001, nella quale ha espressamente riportato la posizione del predetto Ministero.

In conseguenza di quanto sopra, anche l'attuale formulazione dell'articolo 71, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., nel quale è riportato il richiamo espresso alla pena detentiva, ad avviso della scrivente, non consente di considerare ostantive le condanne nel caso di applicazione delle pene sostitutive.

Si precisa, comunque, che, con precedente parere riguardante analogo argomento, è stata richiesta conferma al Ministero della Giustizia di quanto a suo tempo esplicitato con la citata nota del 27 marzo 2001.

Sarà cura della scrivente Direzione fornire a codesta Regione eventuali altre informazioni utili al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)